



DETERMINA N. 63 del 13-05-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI IN RELAZIONE ALLA VERTENZA INPS

LA DIRETTORA

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata "Insieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di "Insieme" cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - "Insieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia – in Azienda Servizi alla Cittadinanza "Insieme", Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:

- l'azienda "Insieme" si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione
- Azienda Servizi per la Cittadinanza Insieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
- è stato approvato il nuovo Statuto;

Dato atto che la trasformazione di Insieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale per la Cittadinanza dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne la natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale

all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

Vista la Delibera del Consiglio dell'Unione n.8 del 26/04/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Programma 2016/2018, del Bilancio Pluriennale di previsione 2016/2018 e del Bilancio Economico preventivo 2016 dell'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme";

Premesso che:

- il Presidente del CdA di ASC InSieme, con nota prot. 9 del 23.12.2009, richiese l'iscrizione di ASC InSieme con decorrenza dal 01.01.2010 per le seguenti casse: ex CPDEL, ex INADEL ed ex Fondo Crediti;
- in data 29/05/2015, a seguito di precisa richiesta riguardante la liquidazione dell'Indennità premio fine servizio ad ex-dipendente del Comune di Casalecchio di Reno trasferita all'Azienda a decorrere dal 1.1.2013 e cessata in data 24.01.2015, l'Azienda ha appreso dopo 6 anni di attività, in modo del tutto casuale e nonostante il puntuale e continuativo versamento dei contributi - che *"L'attuale inquadramento dell'Azienda Consortile, la cui natura è quella di azienda speciale ex art. 114 del D. Lg.vo n. 267/2000, non prevede l'iscrizione alla Cassa INADEL. In considerazione di quanto sopra, l'Istituto dovrà liquidare il solo TFS maturato al 31.12.2012, seguendo le regole applicabili al momento della cessazione del rapporto di lavoro"*;
- tale posizione è stata ribadita nella comunicazione successiva di INPS del 22.09.2015 in cui si afferma: *"In ordine alla contribuzione previdenziale Inadel si rappresenta che non risultano fonti normative che prevedano un obbligo di iscrizione per le Aziende Speciali e pertanto tutto il proprio personale è obbligatoriamente assoggettato al TFR di cui all'art.2120 del codice civile come peraltro indicato nella circolare 60/2017 dell'INPS"*;
- da allora si è così aperto un dialogo, fatto di colloqui e scambi di corrispondenze, tra le sedi di INPS (provinciale, regionale e nazionale) e ASC InSieme nel duplice intento di concordare una modalità che non penalizzasse dipendenti e Azienda nel recupero di situazioni pregresse particolarmente complesse, e di dimostrare la natura non economica di ASC InSieme, e dunque la legittimità dell'iscrizione alla cassa ex INADEL (analogamente a quanto accade, ad esempio, per le Aziende servizi alla persona);

Considerato che:

- a seguito di numerosi incontri tra l'Azienda, l'INPS e rappresentanti tecnici e politici dell'Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia la posizione dell'INPS su esposta è stata ribadita senza ulteriori possibilità di modifica ed in tal senso INPS ha confermato che l'Azienda Speciale è in ogni caso e senza eccezioni da considerarsi a fini previdenziali ente pubblico economico;
- l'INPS ha richiesto che l'Azienda proceda alla gestione del TFR secondo quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile;
- per quanto riguarda gli anni precedenti è necessario che l'Azienda proceda alla richiesta di rimborso di tutti i contributi versati alla gestione ex INADEL dal 2010 ad oggi previa rettifica delle denunce contributive già trasmesse e al conseguente accantonamento del TFR in base alle norme civilistiche;
- con deliberazione n. 6/2016 il Consiglio di Amministrazione ha accettato, pur senza dividerla, e riservandosi ogni azione legale successiva, la richiesta di Inps, al solo fine di tutelare il diritto dei lavoratori a percepire quanto spettante nei tempi e nei modi regolarmente previsti, ed ha richiesto al Service per il personale, UPA Ufficio Personale Associato dell'Unione, quale referente aziendale per le problematiche sul personale, di verificare le azioni necessarie per il conteggio corretto del TFR secondo le indicazioni pervenute dall'INPS a norma dell'articolo 2120 del codice civile;

Considerato infine che con comunicazione del 22/4/2016 l'Inps ha confermato in modo definitivo che l'Azienda non è iscritta né iscrivibile alle casse previdenziali gestite dall'Istituto non lasciando ulteriori possibilità di discussione;

Valutato che:

- la mancata iscrizione nella cassa ex Inadel costituisce per l'azienda, e quindi per i Comuni e per l'Unione, un costo aggiuntivo come tale al momento non preventivato e da inserire in bilancio di previsione per tutti gli anni pregressi e per l'anno attuale;
- tale situazione ha comportato conseguenze anche in relazione ad altri profili della posizione INPS dell'Azienda ed è necessario precedere al più presto alla risoluzione della situazione anche al fine di ripristinare la corretta profilatura dell'azienda in modo che vengano sbloccati con urgenza le quote di TFS di alcuni dipendenti e venga concesso con urgenza un prestito negato impropriamente ad una dipendente;

Preso atto inoltre che:

- la situazione di incertezza e preoccupazione che si è venuta a creare, sta avendo gravi ripercussioni su tutti i dipendenti dell'azienda, sull'azienda in generale, sui Comuni, e per l'intero Sistema di Welfare locale;
- i dipendenti vedono nel passaggio ad una gestione "privatistica" del TFR il rischio, sebbene infondato, che venga messa in discussione il loro status di dipendenti pubblici saldamente garantito al momento del passaggio ad ASC da parte dei Comuni;
- questo stato di ansia e preoccupazione, oltre ad influenzare negativamente la qualità del lavoro, inevitabilmente altera il rapporto di fiducia nei confronti dei Comuni che, dal loro punto di vista, non avrebbero mantenuto gli impegni presi;

Avuto riguardo alla posizione di ASC InSieme che ha continuato a versare sempre i contributi per tutti i dipendenti nelle casse ex Inadel, Fondo Credito e Cpdel e che non ha mai ricevuto segnalazione scritta in merito alla non iscrizione alla cassa ex Inadel prima del verificarsi della fattispecie riportata e che intende, a favore di tutto il personale, sia di quello proveniente dai Comuni Consorziati che di quelli assunti successivamente e direttamente dopo la sua costituzione, mantenere tale iscrizione;

Richiamati i verbali sindacali in cui si esamina la questione;

Considerato che, in relazione alla straordinarietà della vertenza, alla specificità del tema ed alla urgenza di provvedere al fine di valutare quali azioni l'Azienda è opportuno intraprenda a tutela dei suoi interessi e dei diritti dei lavoratori, è necessario avvalersi di un servizio legale in grado di prestare una consulenza di alta professionalità sul tema specifico che valuti l'inquadramento previdenziale dell'Azienda ai fini dell'iscrizione nella gestione ex Inadel;

Visti in tal senso gli articoli 4 e 63 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 50/2016 che prevedono la possibilità di trattativa diretta per l'affidamento di servizi sotto la soglia di 40.000 euro nel rispetto dei principi generali del Codice dei Contratti ed in relazione all'urgenza;

Valutato quindi che:

- per la consulenza suddetta è stato contattato il Professore ed Avvocato Alberto Pizzoferrato, Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bologna e Docente di Diritto della sicurezza sociale presso la Scuola di Giurisprudenza e la Scuola di Economia dell'Università di Bologna, professionista di altissima specializzazione in particolare in relazione al tema ed alla tutela di pubbliche amministrazioni;
- il professor Pizzoferrato ha presentato un preventivo, agli atti, che prevede quale oggetto del servizio la stesura di un parere legale in merito all'inquadramento previdenziale dell'Azienda ai fini dell'iscrizione nella gestione ex Inadel per un corrispettivo di Euro 6.000,00 oltre ad accessori di legge (C.P.A, IVA, rimborso forfettario delle spese) per un totale complessivo di Euro 8.754,72;

Dato atto che:

- Il corrispettivo previsto sarà corrisposto in due tranches di uguale importo, sulla scorta di regolari fatture da emettersi come specificato in preventivo: una prima tranche al momento dell'affidamento del servizio ed una seconda al termine dello stesso;
- la spesa per la liquidazione dei compensi dovuti, pari a complessivi Euro 8.754,72 è imputabile alle spese generali dell'Azienda, per gli anni 2016;

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

Tutto quanto sopra premesso:

- **di affidare**, per le motivazioni addotte in premessa, il servizio legale all'Avv. Alberto Pizzoferrato, secondo quanto specificato in narrativa;

- **di dare atto che** per il servizio richiesto si prevede un corrispettivo di Euro 6.000,00 oltre ad accessori di legge (C.P.A, IVA, rimborso forfettario spese), per un totale complessivo di Euro 8.754,72;

- **di stabilire** che:

il corrispettivo previsto sarà corrisposto in due tranches di uguale importo, sulla scorta di regolari fatture da emettersi come di seguito specificato:

- 1° tranche per Euro 4.377,36 al momento del conferimento dell'incarico;
- 2° tranche Euro 4.377,36 al termine dell'incarico;

la spesa per la liquidazione dei compensi dovuti, pari a complessivi Euro 8.754,72 è imputabile alle spese generali dell'Azienda, per gli anni 2016;

- **di dare atto** che a il presente atto verrà controfirmato per accettazione dal contraente ed ha valore sostitutivo del contratto essendo declinate nell'atto tutte le condizioni contrattuali.

Casalecchio di Reno, 13 Maggio 2016

La Direttrice

Cira Solimene

